



# CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**N. 88 del 28.11.2013**

### OGGETTO

Approvazione aliquote IMU e detrazioni per abitazione principale e relative pertinenze. Anno 2013.

<p>IL DIRIGENTE DI SETTORE</p> <p>Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole in data 20.11.2013</p> <p><b>F.to Dott. Samuele Pontino</b></p>
<p>IL DIRIGENTE DI SETTORE</p> <p>Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole in data 20.11.2013</p> <p><b>in sostituzione</b> <b>F.to Dott. Samuele Pontino</b></p>
<p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>Visto di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 e comma 4 - lett. d) - D.Lgs. n. 267/2000 in data 28.11.2013</p> <p><b>F.to Dott. ssa Maria Teresa Oreste</b></p>

L'anno duemilatredecim, addì **ventotto** del mese di **novembre**, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 17,00, in grado di prima convocazione, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

1	DI FAZIO Pasquale	Si	13	DONATIVO Giuseppe	Si
2	CRISTIANI Antonietta	No	14	SINIGAGLIA Sergio	Si
3	BUCCI Carmine	Si	14	SINESI Sabino	Si
4	CAPOZZA Antonio N.	Si	16	CAPORALE Sabino A.	Si
5	CASTROVILLI Antonio	Si	17	VENTOLA Francesco	Si
6	FILIPPONE Edoardo	Si	18	DI PALMA Nicola	No
7	DIAFERIO Giuseppe	Si	19	PETRONI Maria Angela	Si
8	PELLEGRINO Cosimo	Si	20	MATARRESE Giovanni	Si
9	SELVAROLO Sabina	Si	21	DI NUNNO Saverio	No
10	METTA Giuseppe	Si	22	LANDOLFI Nadia Giovanna	Si
11	IACOBONE Giovanni M.	Si	23	SABATINO Antonio S.	Si
12	IMBRICI Fortunato	No	24	PAPAGNA Luciano Pio	No
			25	LA SALVIA Ernesto - Sindaco	Si

CONSIGLIERI PRESENTI N. 20 - ASSENTI N. 5.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI BASILE Pietro, FACCIOLONGO Sabino, LUPU Laura Simona, MINERVA Francesco, PISCITELLI Leonardo, ZANNOLFI Cosimo, QUINTO Giovanni.

PRESIEDE LA SEDUTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dott. Pasquale DI FAZIO

ASSISTE ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE

In prosecuzione di seduta il **Presidente del Consiglio**, pone in discussione il punto 3° iscritto all'o.d.g., ad oggetto: "Approvazione aliquote IMU e detrazioni per abitazione principale e relative pertinenze. Anno 2013".

Relaziona l'**Assessore alle Finanze, Laura Simona Lupu**, dando lettura della proposta di deliberazione in atti.

**Il Presidente del Consiglio Comunale**, quindi, passa la parola al consigliere Sabatino, sottoscrittore, con la consigliera Landolfi, di n. 2 emendamenti in materia di IMU.

**Il Consigliere Sabatino (Io Sud)**, avuta la parola, comunica le modifiche apportate dal legislatore in materia di IMU. Chiede che l'amministrazione, alla luce di quanto accaduto in sala consiliare, mostri sensibilità nei confronti dei cittadini, utilizzando parte dell'avanzo di amministrazione 2012 per alleviare il prelievo fiscale, facendo l'esempio degli agricoltori non a titolo principale, che si trovano a sostenere costi elevati.

**Il Presidente del Consiglio Comunale** invita la Dott.ssa Pizzuto a relazionare, illustrando i pareri resi dall'ufficio sugli emendamenti.

**Il Consigliere Sabatino (Io Sud)**, avuta la parola, ribadisce che è questione di volontà politica. La **Dott.ssa Pizzuto** dà lettura dei pareri sugli emendamenti di cui si tratta.

Entra il Consigliere Papagna. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 21 e gli assenti 4.

**Il Consigliere Sabatino (Io Sud)**, avuta la parola, suggerisce di compensare le minori entrate con l'avanzo di amministrazione; se si prevede l'utilizzo dell'avanzo per spese di investimento, perchè non si può fare, non si sa per quale tecnicismo, per l'IMU. L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato solo in sede di assestamento, ma non risulta una convocazione del Consiglio Comunale entro il 30 novembre (N.B.: termine ultimo per assestamento).

**Il Presidente del Consiglio Comunale**, quindi, dà lettura del parere negativo dell'organo di revisione e del visto di non conformità del Segretario Generale.

Il Segretario Generale interviene per chiarire l'ambito di applicazione della norma del TUEL in materia di assestamento di bilancio.

**Il Consigliere Sabatino (Io Sud)**, avuta la parola, richiama al buon senso, precisando che le leggi vanno interpretate. A suo parere, l'assestamento è possibile; in caso contrario, se ne risponderà alla città.

Esce il Consigliere Matarrese ed entra il Consigliere Di Nunno. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 21 e gli assenti 4.

**Il Consigliere Ventola (P.D.L.)**, avuta la parola, chiede al Segretario Generale che cosa accade nel caso non si provveda all'assestamento di bilancio.

**Il Segretario Generale, dott.ssa Maria Teresa Oreste** risponde che, in tal caso, non possono più effettuarsi variazioni di bilancio. **Il Presidente dell'organo di revisione, Dr. Enrico De Pascale**, fornisce il suo contributo ricordando che lo slittamento al 30.11.2013 dell'approvazione del bilancio di previsione 2013 ha creato problemi alle amministrazioni, tuttavia, la norma del TUEL non è derogabile; pertanto, non può consentirsi una manovra di assestamento al bilancio contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

**Il Consigliere Ventola (P.D.L.)**, avuta la parola, ricorda che è responsabilità dell'amministrazione avere portato in approvazione il bilancio al 28.11.2013.

**L'assessore Lupu**, in replica al consigliere Ventola, precisa che ciò non è dipeso da una scelta dell'amministrazione. A settembre, avendo più o meno certezza sulle entrate dell'ente, non si avevano ancora i dati relativi al Piano Economico Finanziario per il tributo TARES, che è arrivato in Giunta Comunale solo il 07.10.2013.

**Il Consigliere Sabatino (Io Sud)**, avuta la parola, ringrazia il Presidente dell'organo di revisione. Poi, chiede le ragioni dell'incremento della spesa di due milioni.

**L'Assessore Lupu**, in replica al consigliere Sabatino, precisa che la spesa corrente registra un incremento per via dei trasferimenti del Piano di zona di cui il comune di Canosa di Puglia è ente capofila.

**La Dott.ssa Pizzuto**, per chiarimenti, ricorda che € 1.400.000,00 sono i trasferimenti del Ministro dell'Interno del Fondo di Solidarietà, che verrà trattenuto dall'Agenzia delle Entrate.

**Il Sindaco**, avuta la parola, ricorda la sanzione connessa alla mancata approvazione del bilancio; si è interloquito per i dati del PEF, con il Prefetto, il Sindaco di Andria, i tecnici dell'ARO, i tecnici del comune hanno prestato la loro consulenza, per verificare i margini di operatività, perchè si vorrebbe fare l'abbassamento dell'aliquota dal 10,60 all'8,00. Ma i pareri sono stati contrari; si potrebbe votare lo stesso, ma significherebbe muoversi al buio.

**Il Consigliere Sabatino (Io Sud)**, avuta la parola, precisa che la questione è limitata alla II rata IMU, che non si è in grado di quantificare. La volontà del Consiglio Comunale deve tendere a ridurre la pressione fiscale.

**Il Segretario Generale** interviene e dà lettura dell'ultimo comma dell'art. 49 del TUEL, che abilita l'organo collegiale a discostarsi dai pareri, motivando adeguatamente. E ciò, in ossequio al consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale gli organi consultivi non possono sostituirsi agli organi di amministrazione attiva.

**Il Presidente del Consiglio Comunale** precisa che non può chiedersi adesione degli organi di controllo; il consiglio Comunale, assumendosene la responsabilità, può deliberare ma, si chiede, quale è il dato dell'entrata da ridurre? Quale la spesa su cui effettuare tagli?

**Il Consigliere Sabatino (Io Sud)**, avuta la parola, suggerisce di fare la valutazione dell'entrata 2012, con aliquota al 10,60 e di calcolare la differenza.

**Il Presidente del Consiglio Comunale** chiede se la minore entrata può essere finanziata con l'avanzo di amministrazione.

**La Dott.ssa Pizzuto** risponde negativamente e, per inciso, rappresenta l'impossibilità di quantificare i comodati gratuiti.

**Il Consigliere Ventola (P.D.L.)**, avuta la parola, ricorda che, in vigore di ICI, per la zona di quartiere 2, con deliberazione di C.C. del 2004 era stata prevista la riduzione per 5 anni, all'aliquota minima.

**La dott.ssa Pizzuto** interviene per i chiarimenti, specificando che rientra nella facoltà dell'amministrazione.

**Il Consigliere Capozza (P.D.)**, avuta la parola, dà lettura del parere della Corte dei Conti – Lombardia, in materia di utilizzo avanzo di amministrazione e rappresenta l'impegno dell'amministrazione a ridurre le aliquote nel prossimo bilancio.

**Il Presidente**, quindi, pone in votazione in forma palese, per appello nominale, l'emendamento n. 1 a firma dei consiglieri Nadia Landolfi e Antonio Sabatino (prot. 35335 del 26.11.2013) ad oggetto : “IMU. Equiparazione abitazione principale dei fabbricati e relative pertinenze concesse in comodato a parenti in linea retta di 1° grado”, che riporta il seguente esito : consiglieri presenti: n. 21 - assenti: n. 4 (Cristiani, Imbrici, Di Palma, Matarrese). Voti favorevoli: n. 7 (Caporale, Ventola, Petroni, Di Nunno, Landolfi, Sabatino, Papagna ). L'emendamento non è approvato. A seguire, il **Presidente** pone in votazione in forma palese, per appello nominale l'emendamento n. 2, a firma dei consiglieri Nadia Landolfi e Antonio Sabatino (prot. 35335 del 26.11.2013), ad oggetto: “Aliquote IMU. Riduzione aliquote allo 0,8% per aree edificabili”, che riporta il seguente esito: consiglieri presenti: n. 21; assenti: n. 4 (Cristiani, Imbrici, Di Palma, Matarrese); voti favorevoli: n. 7 (Caporale, Ventola, Petroni, Di Nunno, Landolfi, Sabatino, Papagna); contrari : n. 14. L'emendamento non è approvato.

**Il Consigliere Ventola (P.D.L.),** per dichiarazione di voto , si dichiara contrario al punto 3, perchè non sono stati accolti gli emendamenti presentati; ricorda che, in vigore di ICI, era stata prevista l'aliquota minima, per cinque anni, per residenti centro storico; il regolamento IMU, se non tiene conto di questa agevolazione, contrasta con impegni assunti con il Ministero, per i quali si sta usufruendo di contributi pubblici.

**Il presidente** pone, quindi, in votazione in forma palese per appello nominale il punto 3 dell'ordine del giorno, ad oggetto: “Aliquote IMU e detrazioni per abitazione principale. Anno 2013”, che riporta il seguente esito: consiglieri presenti: n. 21- assenti n. 4 (Cristiani, Imbrici, Di Palma, Matarrese); voti favorevoli: n. 14; contrari: n. 6 (Caporale, Ventola, Petroni, Di Nunno., Landolfi, Sabatino); astenuti: 1 (Papagna). Il Consiglio Comunale approva.

**Il Consigliere Metta (I.D.V.),** avuta la parola, chiede che il punto sia dichiarato immediatamente eseguibile.

**Il presidente** pone in votazione, in forma palese, per alzata di mano la richiesta del Consigliere Metta, che riporta il seguente esito: consiglieri presenti: n. 21; assenti n. 4 (Cristiani, Imbrici, Di Palma, Matarrese); voti favorevoli: n. 14; contrari: n. 6 (Caporale, Ventola, Petroni, Di Nunno, Landolfi, Sabatino); astenuti: n. 1 (Papagna).

Quindi, il Consiglio comunale approva la seguente deliberazione:

Relaziona l'Assessore alle Finanze, Dott.ssa Laura Simona Lupu, su relazione istruttoria del Dirigente F.F., in base all'istruttoria del Capo Servizio Ragioneria e Tributi;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visti** gli articoli 8 e 9 del D. Lgs n. 23 del 14.03.2011, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**Tenuto conto** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

**Dato atto** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

**Evidenziato che:**

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- il Comune di Canosa di Puglia con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 13 del 26.09.2012 e n. 49 del 17.12.2012, entrambe esecutive ai sensi di legge, ha approvato il Regolamento istitutivo dell'IMU;

**Visti:**

- l'articolo 151 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ... il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi, locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione";
- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 che dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che ha differito al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013;
- la legge n. 64 del 6 Giugno 2013 (di conversione del Decreto Legge n. 35 dell'8 Aprile 2013) che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2013;
- il D.L. n. 102 del 31/08/2013, convertito con modificazioni in legge n. 124 del 28/10/2013, con cui è stata prevista un'ulteriore proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30 novembre;

**Visto**, altresì: l'art. 10 comma 4 del Decreto Legge 8 Aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2013, n. 64, che espressamente recita: *“All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *“omissis”*

b) *il comma 13-bis è sostituito dal seguente: 13-bis. “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 é eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;*

**Visto** l’art. 8 comma 2 del Decreto Legge 31/08/2013 n. 102, convertito con modificazioni nella legge 124 del 28/10/2013, che espressamente recita: *“Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;*

**Visto** l’art. 1 del Decreto Legge 21/05/2013 n. 54, convertito in Legge 18/07/2013 n. 85 che espressamente dispone: *“Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l’articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell’imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per*

*attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:*

*a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*

*b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;*

*c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni”;*

**Visto** l'art. 2 del citato Decreto Legge 21/05/2013 n. 54, convertito in Legge 18/07/2013 n. 85 che espressamente dispone: *“La riforma di cui all'articolo 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013”;*

**Visto** l'art. 1 del citato Decreto Legge 31/08/2013 n. 102, che espressamente dispone: *“Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85”;*

**Visto**, altresì, l'art. 2 del citato Decreto Legge 31/08/2013 n. 102 convertito con modificazioni in legge 28 ottobre 2013 n. 124 che espressamente dispone: *“Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”;*

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 23.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate aliquote, detrazioni ed agevolazioni in materia di IMU per l'anno 2012;



**Tenuto conto**, ai fini IMU:

- della quantificazione stimata dei trasferimenti statali per l'anno corrente;
- delle variazioni di gettito stimato, conseguenti al cambiamento delle modalità di riparto dell'imposta tra Stato e Comune;
- degli obiettivi di finanza pubblica imposti all'Ente dal patto di stabilità nazionale, a decorrere dal 2013;

**Ritenuto**, pertanto, di confermare l'ipotesi di aliquota 2013 presente nel bilancio di previsione pluriennale 2013 - 2015, cioè:

<b>Tipologia di immobile</b>	<b>aliquota</b>
abitazione principale e relative pertinenze	4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L.557/1993	2 per mille
Terreni agricoli	8,00 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille

**Ritenuto**, altresì, di stabilire, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del Ministero dell'economia, in merito alla cancellazione della seconda rata di IMU, come già determinato per l'anno 2012, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, pari ad € 200.00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta. L'importo della detrazione va rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la detrazione prevista è maggiorata di ulteriori € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purchè risieda e dimori abitualmente nell'abitazione di base; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

**Dato atto** che:

- le previsioni di gettito relative all'IMU contenute nello schema di bilancio, sono state elaborate sulla base dei dati a propria disposizione;
- con riferimento alla stima delle spettanze del Comune in materia dell'IMU e di fondo comunale di solidarietà si è tenuto conto delle modifiche apportate per l'anno in oggetto dall'art. 10 del citato DL. 8/4/2013, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto che:**

- il dirigente f.f. settore finanze ha espresso, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previa istruttoria del responsabile del Capo Servizio Tributi;
- il segretario generale ha apposto il visto di conformità sulla proposta ai sensi dell'art. 97 comma 2 e 4 - lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 07/11/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata proposta al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote IMU e detrazioni per abitazione principale anno 2013;

**A maggioranza** di voti espressi in forma palese per appello nominale e, precisamente con n. 14 voti favorevoli, n. 6 contrari (Ventola, Di Palma, Petroni, Di Nunno, Landolfi, Sabatino) e n. 1 astenuto (Papagna). (Risultano assenti i Consiglieri: Cristiani, Imbrici, Di Palma, Matarrese).

**DELIBERA**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1. Precisare** che le previsioni di gettito relative all'IMU contenute nello schema di bilancio, sono state elaborate nell'intesa che il Consiglio Comunale determinerà le aliquote e le detrazioni come di seguito indicato, specificando che con riferimento alla stima delle spettanze del Comune in materia di IMU e di fondo comunale di solidarietà, si è tenuto conto delle modifiche apportate, per l'anno in oggetto, dall'art. 10 del citato DL. 8/4/2013, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni;

<b>Tipologia di immobile</b>	<b>aliquota</b>
abitazione principale e relative pertinenze	4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L.557/1993	2 per mille
Terreni agricoli	8,00 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille

2. **Approvare** le aliquote dell'imposta municipale propria, per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, come sopra riportato;
3. **Stabilire**, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del Ministero dell'economia, in merito alla cancellazione della seconda rata di IMU come già determinato per l'anno 2012, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, pari ad € 200.00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta. L'importo della detrazione va rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la detrazione prevista è maggiorata di ulteriori € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purchè risieda e dimori abitualmente nell'abitazione di base; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

=====

Con successiva e separata votazione, su proposta del Consigliere Metta, il Consiglio Comunale con n. 14 voti favorevoli, n. 6 voti contrari (Caporale, Ventola, Petroni, Di Nunno, Landolfi, Sabatino) e n. 1 astenuto (Papagna), espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 21 Consiglieri presenti, (risultano assenti i Consiglieri Cristiani, Imbrici, Di Palma, Matarrese), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Segretario Generale**

F.to

Dott.ssa Maria Teresa ORESTE

**Il Presidente del Consiglio**

F.to

Dott. Pasquale DI FAZIO

---

**SI ATTESTA**

**che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d'ufficio:**




è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni consecutivi dal **09/12/2013** al **23/12/2013** al n. **2103**

ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Città, li **09/12/2013**

SEGRETERIA GENERALE  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
**F.to Donato Fasanelli**



è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000



è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, li \_\_\_\_\_

SEGRETERIA GENERALE  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
**F.to Donato Fasanelli**

---

**COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Canosa di Puglia \_\_\_\_\_

SEGRETERIA GENERALE  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
**Donato Fasanelli**